

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 29 MARZO 2006



BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

IIº PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il costo annuale è di € 77,47 da versare sul c.c.p. nº 12101671 specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero 0862 364665.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito http://bura.regione.abruzzo.it oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla: Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €.1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite c.c.p. nº 12101671 intestato a: Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale 67100 L'Aquila. n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: € 1,29 Arretrati, solo se disponibili, € 1,29.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. Corso Federico II nº 51 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 129:

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 130:

DLgs 5 febbraio 1997 - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) -Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti

di imballaggio. Approvazione..... Pag. 8

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 131:

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 132:

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 133:

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 129:

Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: DLgs. 36/03, DLgs. 209/03, DLgs. 133/05 e DLgs.151/05.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

L'art. 9 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti", stabilisce che le Regioni definiscano le tariffe e le modalità inerenti le spese relative ai controlli successivi al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione e che tali spese siano poste a carico del richiedente in relazione al costo effettivo del servizio;

L'art. 6, comma 5 del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso", prevede che l'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97, è subordinata a preventiva ispezione da effettuarsi, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, da parte della Provincia competente per territorio e che detta ispezione è effettuata

almeno una volta l'anno, dopo l'inizio dell'attività;

L'art. 14 del DLgs. 209/03, prevede che le Regioni determinino le tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici, in applicazione del Decreto e che tali oneri siano posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio;

L'art. 15, comma 4 del DLgs. 209/03, prevede che venga effettuata dalla Provincia territorialmente competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, un'ispezione degli impianti in esercizio che effettuano attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui al citato art. 6, comma 5 del DLgs. 209/03, al fine di verificarne il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio;

L'art. 8, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2000/95Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", prevede che in caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei Raee, delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del DLgs. 22/97, l'inizio delle attività è subordinato all'effettuazione, da parte della Provincia territorialmente competente, di apposita ispezione almeno una volta l'anno;

L'art. 20, comma 2 del DLgs. 151/05, prevede che la Provincia, entro tre mesi dalla data in vigore dello stesso decreto, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste, procede alle ispezioni degli impianti di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs. 22/97;

L'art. 19, comma 2 e 4 del DLgs. 151/05, prevede che gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 8, comma 4 e 5 e

articolo 20, comma 2, dello stesso Decreto, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, in applicazione delle norme, sono posti a carico dei soggetti destinatari di prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e relative modalità di versamento, da stabilirsi con disposizioni regionali;

L'art. 18 del Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE – Incenerimento dei rifiuti", prevede che le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, in applicazione delle disposizioni del decreto, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti, sono a carico del titolare dell'autorizzazione; sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi con disposizioni regionali;

Il D.M. 21 luglio 1998, n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del DLgs. 22/97" e s.m.i., stabilisce i diritti di iscrizione annuale che le imprese che effettuano operazioni di recupero di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97, devono versare alla Provincia territorialmente competente per la tenuta degli appositi registri e per l'effettuazione dei controlli periodici;

Richiamati

L'art. 3, comma 1 della L.R. 83/00, il quale stabilisce che: "Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono attribuiti alla competenza della Regione i seguenti compiti e funzioni amministrative, così come individuai dalla presente legge: ..omissis ... f) disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, mediante l'adozione di direttive ed

indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per le attività di controllo";

L'art. 4, comma 1, della L.R.83/00, che dispone, tra l'altro, le seguenti competenze alle Province:

- 1. lett. c): "le funzioni di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo sulla gestione dei rifiuti":
- 2. lett. f): "l'effettuazione di controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 33 del DLgs. 22/97, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l'origine e la destinazione inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi";

L'art. 20, comma 3 del DLgs. 22/97 (cd."Decreto Ronchi"), prevede che le Province, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, possono avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni;

La L.R. 64/98 con la quale la Regione ha provveduto ad istituire l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.);

Considerato che

Risulta necessario provvedere alla determinazione delle tariffe a copertura delle spese e degli oneri a carico dei soggetti destinatari dei controlli ed ispezioni previsti dai seguenti provvedimenti: DLgs. 36/03, DLgs. 209/03, DLgs. 133/05 e DLgs. 151/05;

L'importo di tali tariffe deve essere determinato in relazione al costo effettivo sostenuto dall'ente di controllo con riferimento all'impiego di personale e di mezzi per l'effettuazione di tale servizio, nonché per il l'espletamento DLgs. 133/05, per dell'istruttoria il rilascio per dell'autorizzazione;

Le Regioni, in sede di "Coordinamento tecnico interregionale sulla materia dei rifiuti", hanno affrontato queste problematiche ed hanno ritenuto congruo quantificare le spese per lo svolgimento dei controlli di cui al DLgs. 209/03, mediante una tariffa oraria di 50,00 euro;

I versamenti dovranno essere effettuati, preventivamente ai controlli ed ispezioni, definiti da parte delle Province con appositi calendari, resi noti agli interessati, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, riportante il nominativo dell'interessato, gli estremi dell'atto autorizzativo ed i riferimenti di legge (DLgs. 36/03 – DLgs. 209/03 – DLgs. 133/05 e DLgs. 151/05);

Le Province possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARTA che, nella necessità di effettuare specifici ulteriori rilevamenti ed analisi specialistiche, connessi con i controlli e le ispezioni di cui sopra, applicherà l'apposito tariffario regionale, approvato con DGR n. 961 del 07.11.2003;

Valutata l'opportunità di

Considerare che gli oneri dell'ispezione annuale effettuata dopo l'inizio dell'attività prevista dall'art. 6, comma 5 del DLgs. 209/03, siano ricompresi nei diritti annuali di iscrizione di cui al D.M. 350/98;

Stabilire che sia i controlli di cui all'art. 9, comma 4 del DLgs. 36/03, sia le ispezioni di cui all'art. 6, comma 5 del DLgs. 209/03, con spese ed oneri a carico dei soggetti destinatari, non possano essere più di uno all'anno;

Stabilire che i controlli e le ispezioni nonché le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti, di cui all'art. 18 del DLgs. 133/05, sono a carico del titolare dell'autorizzazione;

Stabilire che il versamento degli importi a copertura delle spese e degli oneri per i controlli e le ispezioni, nonché le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti, di cui all'art. 18 del DLgs. 133/05, di cui al presente provvedimento, vada effettuato da parte dei soggetti destinatari di tali controlli ed ispezioni, a favore della Provincia territorialmente competente;

Prevedere una riduzione della tariffa oraria di 50,00 euro del 10% per i soggetti che dimostrino di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente e del 30% per i soggetti che sono in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento 761/01/CE;

Dato atto che

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione ha attivato una fase di consultazione con le Province relativamente ai contenuti del presente provvedimento e che tale consultazione ha sostanzialmente confermato l'orientamento espresso dal "Coordinamento tecnico interregionale sulla materia dei rifiuti";

Si ritiene opportuno di assumere, in fase di prima applicazione, tale modalità tariffaria per i controlli ed ispezioni effettuati in applicazione del DLgs. 209/03, del DLgs. 36/03, del DLgs. 133/05 e del DLgs. 151/05, anche per garantire l'uniformità di applicazione rispetto all'orientamento delle altre Regioni;

Dato atto

Del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

Il DLgs. 24 giugno 2003, n. 209;

Il DLgs 11 maggio 2005, n. 133;

Il DLgs. 25 luglio 2005, n. 151;

Il DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Il D.M. 21 luglio 1998, n. 350;

La legge n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo":

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. stabilire che per i seguenti controlli ed ispezioni i soggetti interessati devono corrispondere alle Province i relativi oneri sulla base della tariffa di cui al successivo punto 2):
 - a. controllo successivo all'entrata in esercizio delle discariche di rifiuti effettuati in applicazione dell'art. 9, comma 4 del DLgs. 36/03;
 - ispezione prevista dall'art. 15, comma 4 del DLgs. 209/03 per impianti in cui si svolgono attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui agli articoli 31 - 33 del DLgs. 22/97;
 - c. ispezione preventiva prevista dall'articolo 6, comma 5 del DLgs. 209/03 per l'ammissione alle attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui agli articoli 31 33 del DLgs. 22/97;
 - d. ispezione e controllo di cui all'art. 18, comma 1 del DLgs. 133/05 e per la verifica degli impianti di cui al medesimo articolo;
 - e. ispezione di cui all'articolo 8, comma 4 e 5 e articolo 20, comma 2, del DLgs. 151/05, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, in applicazione delle norme dello stesso Decreto;

- 2. stabilire in 50,00 euro la tariffa oraria per l'effettuazione delle attività di cui al precedente punto 1);
- 3. stabilire per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1 del DLgs. 133/05, per impianti non assoggettati al rilascio dell'A.I.A., ai sensi del DLgs. 59/05, la somma di 250 euro;
- 4. stabilire che la tariffa oraria per l'effettuazione delle attività di cui al precedente punto 2), è ridotta:
 - a. del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;
 - b. del 10% per i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001, da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- 5. stabilire che i pagamenti dovranno essere effettuati, nella misura di 50,00 euro, preventivamente alle attività da espletare riferite al punto 1), attività definite da parte della Provincia territorialmente competente, mediante calendari, resi noti agli interessati; i pagamenti saranno effettuati tramite apposito bollettino di conto corrente postale, riportante il nominativo dell'interessato, la titolarità dell'impianto, gli estremi dell'atto autorizzativo, l'ubicazione dell'impianto ed i riferimenti di legge; il restante importo dovrà essere obbligatoriamente versato a saldo, con le stesse modalità di cui sopra, in base alla comunicazione che verrà inviata, tramite apposito atto formale dalla Provincia, prima della comunicazione ufficiale della relazione finale sul controllo e/o ispezione eseguiti;
- stabilire che in caso il soggetto interessato non provveda al pagamento di quanto dovuto, la Provincia provvederà alla riscossione

- forzosa, applicando al ritardato pagamento gli interessi legali;
- 7. stabilire che i controlli e le ispezioni di cui al precedente punto 1), effettuati dalla Provincia con spese ed oneri a carico dei soggetti destinatari, non possono essere più di uno all'anno e che, ai fini dell'efficienza, efficacia ed adeguatezza degli stessi, l'eventuale personale tecnico provinciale addetto ai suddetti controlli e/o ispezioni, abbia idonee qualifiche funzionali;
- 8. stabilire che per i controlli e le ispezioni di cui al punto 1) e/o per gli ulteriori rilevamenti e/o analisi necessari, le Province possono avvalersi dell'ARTA; che applicherà per questi ultimi, rivolgendosi direttamente ai soggetti destinatari, il tariffario di cui alla DGR n. 961 del 07.11.2003;
- stabilire che il Servizio Gestione Rifiuti provveda a trasmettere il presente provvedimento alle Province ed all'ARTA regionale;
- 10. disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 130:

DLgs 5 febbraio 1997 - Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. (cd."Decreto Ronchi"), ha modificato il

quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DLgs. 22/97, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del DLgs. 22/97, le autorità pubbliche favoriscono, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in ordine di priorità, la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti al fine di limitare il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento;

Ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 22/97, le Regioni, sentite le Province e i Comuni, predispongono Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR), assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, DLgs. 22/97, le Province sono, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani, secondo le modalità di programmazione fissate dal PRGR, predisposto sentiti i Comuni;

Ai sensi degli artt. 36, 37, 38 e 39 il DLgs. 22/97 detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed in particolare, al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio del "chi inquina paga", nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", ci si deve ispirare ai principi di cui all'art. 36, comma 2, punti a), b), c) e d);

Ai sensi dell'art. 40, del DLgs. 22/97, i produttori hanno costituito un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi per assicurarne il recupero ed il riciclo;

Ai sensi dell'art. 41, del DLgs. 22/97, i produttori e gli utilizzatori hanno costituito il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 93/2001, è stata prevista l'istituzione da parte delle Province, degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR); in Abruzzo sono stati istituiti nelle quattro Province di: Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

Visti

I Programmi Generali per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del CONAI per gli anni 2004 -2005;

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR), approvato con L.R. 28 aprile 2000, n. 83, pubblicato nel *B.U.R.A.* n. 16 del 9 giugno 2000;

Considerato che

In data 14 dicembre 2004, è stato rinnovato l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI, che regolamenta gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico;

E' previsto l'obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dal succitato DLgs. 22/97, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento ai fini del reimpiego, riciclaggio e recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del sistema CONAI;

La Regione Abruzzo ha in fase di aggiornamento il PRGR secondo le linee definite con la DGR n. 1242 del 25.11.2005, avente per

oggetto: "Criteri ed indirizzi per la redazione del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti", che prevede specifici interventi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

La volontà del CONAI è quella di rivolgere una particolare attenzione alle Regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione con avvio al riciclo degli imballaggi;

Ritenuto

Di accogliere ed approvare integralmente il contenuto dell'allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Opportuno sostenere il presente accordo con specifiche risorse finanziarie che potranno essere reperite nell'ambito del fondo di cui all'art. 34 della L.R. 83/00, tramite provvedimenti amministrativi del competente servizio regionale dando atto che l'importo presunto di Euro 15.000,00 che trova capienza sul cap. 292210 dello stato di previsione nella spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto

Del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs. 22/97;

La L.R. 83/00;

La legge n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo":

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

approvare il Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il CONAI denominato: "Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio", indicato in premessa ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

incaricare la Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia - Servizio Gestione Rifiuti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sua attuazione dando atto che l'importo presunto di Euro 15.000,00 che trova capienza sul cap. 292210 dello stato di previsione nella spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;

disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell'allegato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue Allegato

LOGO REGIONE

LOGO CONAI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

 \mathbf{E}

CONAI

GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

premesso che

il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. (cd."Decreto Ronchi"), ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

ai sensi dell'art.2, comma 3, del DLgs.22/97, la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

ai sensi degli artt.3, 4 e 5 del DLgs.22/97, le autorità pubbliche favoriscono, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in ordine di priorità, la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti al fine di limitare il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento;

ai sensi dell'art.22 del DLgs.22/97, le Regioni, sentite le Province e i Comuni, predispongono Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR), assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241;

ai sensi dell'art.23, comma 1, DLgs.22/97, le Province sono, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani, secondo le modalità di programmazione fissate dal PRGR, predisposto sentiti i Comuni;

ai sensi degli artt.36, 37, 38 e 39 il DLgs.22/97 detta specifiche disposizioni, integrative e complementari, in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed in particolare, al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio del "chi inquina paga", nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", ci si deve ispirare ai principi di cui all'art.36, comma 2, punti a), b), c) e d);

ai sensi dell'art.41, del DLgs.22/97, i produttori e gli utilizzatori hanno costituito il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni;

ai sensi dell'art.10, comma 5, della legge n.93/2001, è stata prevista l'istituzione da parte delle Province, degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR), esistenti nelle quattro Province abruzzesi: Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

visti

i Programmi Generali per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio del CONAI per gli anni 2004 - 2005;

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR), approvato con L.R.28 aprile 2000, n.83, pubblicato nel BURA n.16 del 9 giugno 2000;

il documento di pianificazione della gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio inserito nel sopramenzionato PRGR;

considerato che

in data **14 dicembre 2004**, è stato rinnovato l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI, che regolamenta gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico;

è previsto l'obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dal succitato DLgs.22/97, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento ai fini del reimpiego, riciclaggio e recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del sistema CONAI;

la Regione Abruzzo ha in fase di aggiornamento il PRGR secondo le linee della DGR n.1242 del 25.11.2005, avente per oggetto "Criteri ed indirizzi per la redazione del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti", che prevede specifici interventi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

la volontà del CONAI è quella di rivolgere una particolare attenzione alle Regioni che presentano difficoltà nello sviluppo di sistemi di gestione con avvio al riciclo degli imballaggi;

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano:

PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1

(Oggetto)

 Il presente documento delinea le azioni da intraprendere sul territorio abruzzese nel settore della riduzione e raccolta differenziata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, al fine di facilitarne l'avvio al recupero ed al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale.

Art.2

(Organizzazione territoriale)

 La Regione Abruzzo è suddivisa, allo stato attuale, in n.4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con le Province. Gli ATO sono divisi in n.14 sub-ambiti, ai quali i Comuni aderiscono in Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, con funzioni di governo e di organizzazione dei servizi di gestione della raccolta ordinaria e differenziata, nonché degli impianti di supporto alla raccolta differenziata stessa.

Art.3

(Finalità)

- 1. Il presente accordo ha la finalità di:
 - a. promuovere con apposite iniziative la ricerca e lo sviluppo di attività per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, in particolare di imballaggi e rifiuti di imballaggi, tenendo conto dell'innovazione tecnologica nello sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati;

- b. incrementare i livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti da superficie pubblica, anche mediante un'apposita azione di sensibilizzazione nell'ambito domestico e di quelli prodotti dalla piccola e media industria e dalla distribuzione, assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri di assimilazione esistenti e conformemente a quanto previsto dall'Accordo di Programma Quadro ANCI CONAI, stabilendo come soglia di riferimento l'intercettamento e l'avvio al riciclo o recupero di materia del 60% dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo in Abruzzo, da raggiungersi nell'arco temporale di un quinquennio;
- promuovere, per ciascun materiale, le modalità di raccolta più idonee, secondo le indicazioni riportate nel PRGR, al fine di conseguire i risultati quantitativi di cui al punto precedente e soddisfare i requisiti qualitativi per i materiali stabiliti dall'Accordo di Programma Quadro;
- d. sviluppare un sistema di conferimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari provenienti dalla grande industria o comunque non assimilati ai rifiuti urbani;
- e. promuovere e pubblicizzare i circuiti specifici che adottano il sistema di cauzionamento degli imballaggi al fine di favorirne lo sviluppo;
- f. valorizzare la raccolta dei rifiuti per tipologie omogenee, attraverso adeguati ed efficaci sistemi di filiera;
- g. sviluppare un adeguato sistema di stazioni/piattaforme ecologiche per la valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato, quale anello di collegamento per il loro avvio al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale:
- h. favorire e promuovere lo studio e l'avvio di modalità di recupero di materia, anche in forma diversa dal riciclo diretto, nel territorio regionale;
- . favorire e promuovere il mercato della materia e dei prodotti recuperati dai rifiuti, secondo gli indirizzi e le finalità del D.M. n.203/03 (GPP) e relative circolari attuative in materia per i diversi materiali;
- limitare la produzione di rifiuti residuali, da avviare a sistemi di trattamento/smaltimento, stabilendo controlli efficaci sulla destinazione dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato.
- k. promuovere lo svolgimento di attività formative per operatori pubblici e/o privati del settore, in particolare sull'organizzazione di sistemi di gestione, efficaci, efficienti ed economici, degli imballaggi e rifiuti di imballaggi;
- organizzare lo scambio di informazioni sulle attività di produzione e raccolta differenziata degli imballaggi, con particolare riferimento alle quantità, qualità merceologica, grado di copertura, modalità e "indici di efficienza" dei servizi comunali e/o consortili.

Art. 4

(Attività e impegni del CONAI)

- 1. Al fine di rendere operativo il presente "Protocollo di Intesa", CONAI, anche attraverso i Consorzi di Filiera, si impegna a:
 - a. assicurare, per tramite dei Consorzi di Filiera, il ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, ivi compresi i corrispettivi previsti nello stesso.
 - assicurare, tramite i Consorzi di Filiera, il ritiro delle frazioni merceologiche similari secondo le indicazioni e gli standard di qualità indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI, ivi compresi i corrispettivi previsti nello stesso.
 - c. ritirare, tramite i Consorzi di Filiera, dalle stazioni/piattaforme ecologiche, individuate con l'ausilio della Regione e della Province, i diversi materiali di pertinenza, nonché a



- riconoscere ai soggetti gestori i corrispettivi per i servizi aggiuntivi previsti dall'Accordo di Programma Quadro ANCI CONAI;
- d. individuare, entro tre mesi dalla firma del presente Protocollo, per tramite dei Consorzi di Filiera ed in funzione della presenza di operatori idonei sul territorio, stazioni/piattaforme ecologiche e/o sistemi per la presa in carico delle diverse frazioni merceologiche di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta, tenendo conto della densità demografica dei comprensori e comunque almeno uno per Provincia;
- e. individuare, per tramite dei Consorzi di Filiera, in funzione della presenza di operatori idonei sul territorio, di almeno una piattaforma per imballaggi secondari e terziari da superfici private per Provincia entro tre mesi dalla firma del presente Protocollo ed assicurare il ritiro del materiale ivi conferito con modalità previste dal "Protocollo di Cooperazione e Collaborazione" del 21 ottobre 2000, sottoscritto da: CONAI, Comieco, Corepla e Rilegno;
- f. per il transitorio, entro tre mesi dalla firma del presente Protocollo, il CONAI, per tramite dei Consorzi di Filiera e sulla base delle specificità di ogni singolo materiale, si impegna a identificare almeno un centro a livello regionale per la presa in carico dei rifiuti di imballaggio; l'elenco dei centri di riferimento, che attualmente sono riconosciuti nell'ambito del sistema CONAI Consorzi di Filiera è riportato nell'allegato A in calce al documento; qualunque variazione sarà tempestivamente comunicata e pubblicizzata;
- g. il CONAI, per tramite dei Consorzi di Filiera, si impegna a stipulare, anche nel transitorio, le convenzioni per la presa in carico dei materiali di imballaggio provenienti da raccolta su suolo pubblico con i Comuni richiedenti o con i loro gestori del servizio muniti di delega; riconoscendo i corrispettivi previsti nell'Accordo di Programma Quadro, sia per il servizio di raccolta che per il trasporto secondo le modalità previste negli specifici Allegati Tecnici del medesimo Accordo di Programma Quadro;
- h. organizzare, insieme ai Consorzi di Filiera e conformemente a quanto Quadro previsto dal Comitato di Coordinamento di cui all'Accordo di Programma ANCI CONAI, a supporto delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa ed al fine di sviluppare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata, campagne di comunicazione univoche nel territorio regionale, i cui dettagli saranno studiati dal Comitato Tecnico di cui al successivo art.6, che stimolino le azioni per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui all'art.3, nonché campagne mirate di comunicazione, eventi o manifestazioni specifiche sul territorio; che dovranno proporre messaggi chiari e precisi sulla necessità di privilegiare le modalità di raccolta più idonee per ciascun materiale, preferibilmente con tecnica "domiciliare" (sistemi integrati), onde massimizzare i livelli e la qualità dell'intercettazione e far conoscere i vantaggi ambientali dell'avvio a riciclo del materiale;
- i. individuare, d'intesa con i Consorzi di Filiera, le Province/OPR e la Regione, specifiche aree di intervento nel territorio regionale, per l'attivazione di eventuali "progetti pilota" inerenti la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio.

Art.5

(Attività e impegni della Regione Abruzzo)

- Al fine di rendere operativo il presente Protocollo d'Intesa, la Regione Abruzzo si impegna a:
- a. promuovere e favorire, la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e le attività di riciclo, d'intesa con le Province/OPR, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel



- PRGR e nei PPGR e, comunque, prioritariamente mediante la promozione di "sistemi integrati" di gestione dei rifiuti.
- b. promuovere, anche tramite appositi finanziamenti disponibili, la realizzazione di stazioni e/o piattaforme ecologiche per il conferimento dei materiali in ciascun sub-ambito o, laddove funzionale ad una migliore applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, al servizio di due o più sub-ambiti contigui.
- c. stabilire, d'intesa con le Province, la possibilità, quale azione di ausilio al consolidamento del sistema CONAI/Consorzi di Filiera nella Regione, di utilizzare le stazioni e/o le piattaforme ecologiche sovracomunali, di cui al punto precedente, attivati dalla Pubblica Amministrazione, anche come centri di riferimento del sistema CONAI Consorzi di Filiera, per la presa in carico di rifiuti di imballaggio, purché siano riconosciuti i corrispettivi per i servizi aggiuntivi prestati previsti nell'Accordo di Programma Quadro ANCI CONAI e/o previsti da specifici accordi con i centri di riciclo e di recupero;
- d. promuovere le forme di cooperazione e coordinamento più idonee per l'attuazione della gestione di rifiuti di imballaggio negli ambiti territoriali ottimali, in accordo con quanto descritto nei PRGR e/o PPGR;
- e. assicurare, tramite le Province, un efficace controllo degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti di imballaggio;
- f. promuovere e contribuire all'organizzazione di campagne di comunicazione univoche nel territorio regionale, in accordo con il CONAI secondo quanto precisato nell'art.4, punto h) e con la collaborazione degli OPR;
- g. favorire lo sviluppo di un "marchio di informazione", reso visibile nelle singole unità di vendita al consumatore, che consenta il riconoscimento di beni con ridotta quantità e/o pericolosità di imballaggi; l'attribuzione del marchio verrà stabilita dal comitato tecnico di cui all'art.6, secondo protocolli da definire in apposito programma-quadro;
 - promuovere e pubblicizzare i circuiti specifici che adottano il sistema di cauzionamento degli imballaggi al fine di favorirne lo sviluppo;
 - supportare l'utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero anche mediante normative specifiche regionali e l'inserimento degli stessi nei capitolati di OO.PP., a condizioni rispondenti alla normativa in materia di qualità e di certificazione dei prodotti e del D.M.203/03.
- j. definire, in collaborazione con CONAI ed OPR, "linee guida" regionali, per l'applicazione di "indici di efficienza" dei servizi comunali e consortili, che tengano conto anche del grado si soddisfazione degli utenti (customer satisfation);
- k. stabilire a livello regionale una "Giornata del buon imballaggio", in collaborazione con Enti, Operatori del settore, Istituzioni scolastiche, Associazioni ambientaliste e dei consumatori, come forma di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche ambientali.

Art.6

(Comitato Tecnico)

- Per assicurare la coerenza tra le attività individuate e il presente Protocollo d'Intesa, la verifica ed il coordinamento degli interventi, anche in rapporto alle necessità che saranno rilevate sul territorio, si costituisce un Comitato Tecnico con i rappresentanti di CONAI e Consorzi di Filiera, della Regione Abruzzo e delle Province/OPR di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.
- 2. In particolare il Comitato Tecnico provvede a:
 - a. monitorare il sistema della gestione degli imballaggi, anche con l'ausilio dell'ARTA
 e degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR), per verificare le percentuali di
 intercettamento e dell'avvio al riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggi immessi al
 consumo nella Regione Abruzzo;



- b. aggiornare gli elenchi delle stazioni e/o piattaforme ecologiche di riferimento per il ritiro di materiali di imballaggio, con adeguata pubblicizzazione presso i Comuni, le Comunità Montane, i Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gli OPR, ..etc;
- studiare, promuovere ed avviare nella Regione, forme di prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, recupero di materia dai rifiuti di imballaggio, anche in alternativa al riciclaggio diretto;
- d. studiare le attività per le campagne di comunicazione univoche a livello regionale e monitorare quelle sviluppate a livello locale, al fine di assicurarne la coerenza.
- e. sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione delle varie tipologie merceologiche di imballaggi nella Regione, secondo le necessità che nel tempo dovessero emergere.

Art. 7 (Durata)

 Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, è rinnovabile anche tacitamente, salvo contraria ed espressa manifestazione di volontà comunicata da una parte all'altra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

	REGIONE ABRUZZO	CONAI
-		
- Am		
Canada Andrews	ASSESSMENT PROCES	STI. TJ TYARRENZ O - Porche
	(Peno null in the contraction	े के किया है। १००३ व्यक्त १८००
	cas h.,	A. O fecerate
	Pescara, w	07.02.2006
	ALL A PARTICLE OF THE PARTICLE	

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 131:

Linee guida per la realizzazione e la gestione delle stazioni ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani (S.E). Art. 19, comma 1 ed art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. 28.04.2000, n. 83.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'art. 19, ha previsto tra le competenze delle Regioni, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi;

Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", ha previsto disposizioni al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto indifferenziato;

Il DLgs. 151/05 all'art. 6, comma 1, lett.a), ha definito obblighi per i comuni per assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente ai "centri di raccolta" i rifiuti prodotti nel loro territorio; inoltre il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;

La L.R. 28.04.2000, n. 83 prevede:

 all'art. 3, comma 1, lett. f), che la Giunta regionale disciplini le attività di gestione dei

- rifiuti, compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
- all'art. 19, comma 1, che la Giunta regionale emana direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'approvazione di progetti e al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni
- all'art. 2, comma 1, lett. f), la definizione di "stazioni ecologiche o di conferimento", strutture sorvegliate che consentono al cittadino utente, il conferimento di tutte le frazioni per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata;
- all'art 25, comma 1, lett. a), ha previsto che le "stazioni ecologiche o di conferimento", sono assoggettate a procedura autorizzativa semplificata;

Preso atto che

La Corte di Cassazione, chiamata per due volte con le sentenze 18 luglio 2005, n. 26379 e 28 settembre 2005, n. 4665, ad esprimersi sulle "ecopiazzole" (aree comunali nelle quali i cittadini conferiscono in modo differenziato alcuni rifiuti urbani), ha ribadito che tale attività deve essere considerata "stoccaggio" di rifiuti nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - è cioè un'attività tramite la quale "il deposito entra nella sfera pericolosa dello smaltimento e del recupero" che la legge richiede "sia previamente controllata dall'autorità amministrativa". Pertanto, il Comune e/o altro soggetto interessato, deve ottenere l'autorizzazione ex articoli 27 e 28 del DLgs. 22/97 o effettuare la comunicazione ex articoli 31-33 dello stesso.

Considerato che

In adempimento alle succitate disposizioni normative, la Regione ha ritenuto necessario predisporre delle "linee guida" per la realizzazione e la gestione delle "stazioni ecologiche o di conferimento", chiamate comunemente anche "riciclerie, ecocentri, centri di raccolta, ..etc", per introdurre anche i necessari chiarimenti in relazione all'iter autorizzativo da seguire;

L'obiettivo delle "linee guida", allegate al presente atto, è quello di:

- fornire precise ed utili indicazioni tecnicoorganizzative sia ai gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sia agli Enti locali interessati (Province, Comunità Montane, Comuni, Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA, operatori privati, ..etc) e/o delegati al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle stesse e che, a diverso titolo, sono coinvolti nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani;
- tener conto degli orientamenti giurisprudenziali avutisi in materia di costruzione e gestione delle stazioni ecologiche;
- chiarire le procedure da seguire, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 83/00, da parte degli Enti competenti, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stazioni ecologiche, ai sensi degli articoli 27 e 28 del DLgs. 22/97;

Ritenuto

Fissare in 180 (centottanta) giorni, il lasso di tempo per adeguare le stazioni ecologiche comunali e consortili esistenti sul territorio abruzzese, ai criteri indicati nell'Allegato Tecnico, comprensivo delle Appendici 1 e 2, costituito da n. 18 (diciotto) pagine, di cui alla presente deliberazione;

Di accogliere ed approvare integralmente il contenuto del predetto allegato, per le motivazioni sopra riportate e, pertanto, di renderlo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Sentiti

Il Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A., che con nota prot. n. 11024 del 4 agosto 2004, ha provveduto a chiarire e definire alcuni aspetti relativi all'assoggettamento o meno delle stazioni ecologiche (S.E.) alle procedure di V.I.A.;

Le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo:

L'A.R.T.A. - Direzione regionale;

Dato atto

Del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs. 22/97;

La L.R. 83/00;

Il DLgs. 151/05;

La legge n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo":

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare il contenuto dell'Allegato Tecnico "Linee guida per la realizzazione e gestione delle stazioni ecologiche (S.E.) dei rifiuti urbani", comprensivo delle Appendici 1 e 2 (pag.1-18), indicato in premessa ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che le Stazioni Ecologiche (S.E), comunali e/o consortili, devono conformarsi ai criteri contenuti nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento ed adeguarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul *B.U.R.A.*;

di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione comprensiva dell'Allegato Tecnico e delle Appendici 1 e 2, sul *B.U.R.A.*.

Segue Allegato





ALLEGATO TECNICO

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE (S.E.) O DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

(RICICLERIE, ECOCENTRI, CENTRI DI RACCOLTA)

INDICE

- 1. Funzioni
- 2. Normativa di riferimento e regime autorizzativo
- 3. Definizione
- 4. Documentazione e durata dell'autorizzazione
- 5. Organizzazione delle aree
- 6. Obblighi del titolare dell'autorizzazione e del gestore della stazione ecologica
- 7. Rifiuti conferibili
- 8. Localizzazione e bacino d'utenza
- 9. Caratteristiche tecnico funzionali
 - 9.1 Pavimentazione aree
 - 9.2 Contenitori ed aree adibite al conferimento dei rifiuti
 - 9.3 Gestione ed eventuale trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
 - 9.4 Viabilità interna e recinzione perimetrale
 - 9.5 Impianti di illuminazione, antincendio, rete idrica di lavaggio e locali di servizio
- 10. Modalità di gestione
 - 10.1 Apertura al pubblico ed incentivi
 - 10.2 Gestione dei rifiuti conferiti presso la S.E.

APPENDICE 1

Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso le stazioni ecologiche - "Direttiva 9 aprile 2002"

APPENDICE 2

Elenco e descrizione della documentazione da allegare alla domanda di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art.25 della L.R.83/00.

1

1. Funzioni

La stazione ecologica o di conferimento (di seguito "S.E."), ha la funzione primaria di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, per avviarli successivamente alle attività di recupero e riciclo, ai sensi dell'All.C del DLgs.22/97, salvo eventuali residui derivanti dalla selezione e raggruppamento degli stessi. La stazione ecologica inoltre deve:

- integrarsi con il sistema di raccolta differenziata esistente sul territorio e con le altre strutture di servizio per il recupero dei rifiuti;
- permettere all'utenza il conferimento diretto di quei rifiuti che per loro natura, pericolosità o dimensioni, ovvero per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio, non sono compatibili con le raccolte domiciliari, le raccolte con contenitore stradale o su chiamata; deve inoltre consentire la possibilità di conferire, da parte dell'utenza domestica, i rifiuti per i quali sia stato stabilito uno specifico divieto di conferimento all'interno del normale circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato;
- sostituirsi ai punti incontrollati di conferimento dei rifiuti ingombranti, con una gestione volta al recupero dei rifiuti, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
- consolidare le iniziative di raccolta differenziata, anche attraverso l'adozione di sistemi di incentivazione economica;
- facilitare un rapporto di comunicazione diretto fra gestore del servizio pubblico ed l'utenza servita.

Ove realizzabile è opportuno valutare all'interno della S.E., la possibilità di creare un'area per il conferimento di materiali destinati direttamente al riuso (mercatino dell'usato). Qualora sia dotato di tale ulteriore funzione, è opportuno attrezzare la S.E., con un punto di accoglienza per il contatto con il pubblico.

2. Normativa di riferimento e regime autorizzativo

Sono stati numerosi i pronunciamenti relativi al regime giuridico ed autorizzatorio delle stazioni ecologiche, in breve si riportano alcuni aspetti, i più significativi, ai fini di un approfondimento della complessa problematica.

In data 25 novembre 1998 è stato pubblicato il **Decreto Ministeriale 28.04.1998, n.406** "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" che, all'articolo 8, comma 2, lettera a), annovera tra gli impianti fissi previsti dalla categoria 6, le stazioni di conferimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato ed al successivo articolo 9, comma 5, prevede la necessità che tali impianti debbano essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 o 33, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

A tal proposito, si evidenzia che, con sentenza n. 609 del 17 febbraio 2004, il Consiglio di Stato, sulla base della lettura dell'art. 6 del DLgs.22/97 e delle definizioni ivi riportate relativamente alle attività di gestione, raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti, esclude di fatto dal regime autorizzativo previsto dallo stesso decreto i centri per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani qualora negli stessi vengano effettuate solo le attività di raccolta, cernita e raggruppamento dei rifiuti in frazioni omogenee prima del loro trasporto agli impianti di smaltimento o recupero.

Nella citata sentenza n. 609/2004 il Consiglio di Stato esclude i centri per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come definiti dallo stesso documento, oltre che dal regime autorizzativo previsto dal DLgs.22/97, anche dalle procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa vigente.

La Corte di Cassazione, chiamata per due volte con le sentenze 18 luglio 2005, n. 26379 e 28 settembre 2005, n.34665, ad esprimersi sulle ecopiazzole (le aree comunali nelle quali i cittadini conferiscono in modo differenziato alcuni rifiuti urbani), ha recepito integralmente la tesi della

necessaria autorizzazione delle ecopiazzole. In particolare, nella sentenza n.26379/2005, la Corte si preoccupa anzitutto di sancire l'infondatezza giuridica della tesi secondo cui "l'ecopiazzola altro non sarebbe che un centro di raccolta di rifiuti urbani, che i Comuni possono gestire in regime di privativa e disciplinare con regolamento e quindi in assenza di autorizzazione". In definitiva invece, la Corte ha ribadito che tale attività deve essere considerata "stoccaggio" di rifiuti - nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - è cioè un'attività tramite la quale "il deposito entra nella sfera pericolosa dello smaltimento e del recupero" che la legge richiede "sia previamente controllata dall'autorità amministrativa".

Il Comune deve quindi ottenere l'autorizzazione ex articoli 27 e 28 del Dlgs.22/97 o effettuare la comunicazione ex articoli 31-33 dello stesso.

Ne discende che la Regione (*la Provincia in caso di espressa delega*), è competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stazioni ecologiche ai sensi degli art.28 del DLgs.22/97 oppure, nel caso in cui nella stazione ecologica si svolge la sola attività di raccolta separata di rifiuti non pericolosi, è necessaria la comunicazione alla Provincia, ai sensi degli articoli 31-33 del DLgs.22/97.

Al fine di fornire indicazioni chiare e definitive sulla materia, le finalità delle presenti linee guida sono quelle di:

- tener conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di costruzione e gestione delle stazioni ecologiche;
- chiarire le procedure da seguire, ai sensi dell'art.25 della L.R.83/00, per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio delle stazioni ecologiche, ai sensi dell'art.28 del DLgs.22/97;
 - fornire precise ed utili indicazioni tecnico-organizzative sia ai gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sia agli Enti locali interessati, (Province, Comunità Montane, Comuni, Consorzi Intercomunali Rifiuti e/o loro Società SpA, operatori privati, ..etc)), che a diverso titolo sono coinvolti nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani;

Sulla base della definizione data nel paragrafo precedente, le stazioni ecologiche (S.E.), sono assoggettate alla procedura autorizzativa semplificata prevista dall'art.25 della L.R.83/00 e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la **Regione** o, salvo espressa delega ai sensi della normativa regionale vigente, la **Provincia**. Dalle disposizioni previste all'art.25 della L.R.83/00, discendono le seguenti procedure:

- la domanda di autorizzazione all'esercizio della S.E., deve essere presentata alla Regione (Provincia se delegata), contestualmente alla domanda per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto (art.25, comma 2);
- il Servizio Gestione Rifiuti della Regione (Provincia se delegata), provvede a richiedere al Dipartimento provinciale dell'ARTA competente per territorio, il relativo parere di conformità all'art.28, comma 1 del DLgs.22/97 ed alle linee guida contenute nel presente provvedimento;
- 3. l'avvio della S.E., è subordinato ai soli adempimenti previsti dall'art.22, comma 3 della L.R.83/00, cioè al solo invio alla Regione (Provincia se delegata) di una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori attestante il rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al punto 2, nonché l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- 4. in tali aree, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni. Il trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dall'area verso i successivi impianti di smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del DLgs.05.02.1997, n. 22.

Le presenti linee guida, in riferimento alle norme del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", interessano anche i "centri di raccolta Raee" di cui all'art.3, comma 1, lett.t).

Infatti il DLgs.151/05, all'art.6, comma 1, lett.a), ha definito gli obblighi per i comuni per assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori, di conferire gratuitamente ai "centri di raccolta" i rifiuti prodotti nel loro territorio; inoltre il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;

3. Definizioni

Ai sensi delle presenti linee guida, conformemente alla definizione riportata nella L.R.83/00 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti", si definiscono:

"Stazioni ecologiche o di conferimento (riciclerie, ecocentri, centri di raccolta, ..etc): Strutture sorvegliate che consentono al cittadino utente, il conferimento di tutte le frazioni per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata".

Le stazioni ecologiche sono destinate al solo ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, provenienti dal territorio di competenza e conferiti direttamente da privati e/o dagli operatori della raccolta differenziata e gestori del servizio pubblico, per avviarli alle attività di recupero e riciclo.

Si precisa, quindi, che per essere definite "stazioni ecologiche", le aree devono configurarsi come "messa in riserva" (R13), ai sensi dell'All.C del DLgs.22/97, non assoggettate alle procedure V.I.A. e che le stesse devono necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che gli stessi vengano prelevati ed avviati a recupero o a smaltimento.

Per la definizione delle diverse tipologie di Raee, si fa riferimento all'art.3 "Definizioni" di cui al DLgs.151/05.

- "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "Raee":
 - "Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.a) del DLgs.22/97 e s.m.i., inclusi tutti i componenti, i sottosistemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene";
- "Centri di raccolta Raee": spazi, locali e strutture per la raccolta separata e il deposito temporaneo di Raee predisposti dalla Pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
- "Raccolta separata":

le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei Raee presso i centri di raccolta".

I Raee si definiscono in "Raee provenienti dai nuclei domestici"; "Raee professionali" e "Raee storici". Il DLgs 25 luglio 2005, n.151, suddivide i centri di raccolta di Raee in tre categorie:

- > centri comunali per la raccolta separata di Raee provenienti dai nuclei domestici;
- > centri privati organizzati e gestiti dai produttori (o da terzi che agiscono in loro nome) per la raccolta separata di Raee provenienti dai nuclei domestici;
- > centri privati organizzati e gestiti dai produttori (o da terzi che agiscono in loro nome) per la raccolta separata di Raee professionali.

Per i centri di raccolta predisposti dai Comuni, Consorzi e/o loro Società SpA, operatori privati, ..etc, ai sensi dell'art.6, comma 1 del DLgs.151/05, qualora questi assumano i connotati funzionali ed infrastrutturali di un'area di stoccaggio (secondo una valutazione tecnica che deve ispirarsi al principio precauzionale), gli stessi dovranno essere autorizzati in forma espressa o con procedura semplificata ed adeguarsi alle disposizioni richiamate all'articolo stesso.

Va evidenziato che nel lessico tecnico di settore è possibile incontrare anche la seguente nomenclatura: stazione di conferimento, ricicleria, ecocentro, isola ecologica, centro di raccolta Raee, centro raccolta multimateriale, Ce RD, CARD, ..etc, termini che si riportano in questo documento per semplice informazione.

4. Documentazione e durata dell'autorizzazione

La documentazione da allegare alla domanda di approvazione ed autorizzazione di una S.E., è indicata nell'elenco riportato in Appendice 2.

Si precisa che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, trasmesso con la citata comunicazione di avvio della S.E., deve riportare l'esplicito riferimento al provvedimento autorizzativo dello stesso rilasciato dall'Ente competente.

La stessa comunicazione deve inoltre riportare i giorni e gli orari di apertura al pubblico della S.E., nonché il nominativo del Referente tecnico.

Il provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione della S.E. potrà essere rilasciato, previo parere favorevole del Dipartimento Provinciale dell'ARTA, competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione di una S.E. può essere un Comune, un Consorzio di Comuni e/o Società SpA, oppure un soggetto terzo appositamente individuato dagli stessi Comuni e scelto secondo le procedure previste dal DLgs.267/00 e s m.i., nonché i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lett.t) del DLgs.151/05.

Nel caso di soggetto terzo, la durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata del rapporto di concessione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

In/tutti gli altri casi, la durata dell'autorizzazione di una S.E. ha una validità che non può superare gli anni cinque ed è rinnovabile. Sono fatte salve le procedure previste dall'art.18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le imprese che hanno ottenuto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1863/93 del Consiglio, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit EMAS. Il rinnovo può essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza della stessa autorizzazione.

L'autorizzazione di una S.E., salvo motivata proroga, decade automaticamente qualora non si dia inizio ai lavori di realizzazione dello stesso entro dodici mesi dalla data di rilascio e qualora non venga messo in esercizio entro ventiquattro mesi dalla medesima.

5. Organizzazione delle aree

La S.E. è un'area dotata di pavimentazione solida in genere di cemento o asfalto che ospita uno o più contenitori (container, bidoni o cassoni) destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini. In genere queste strutture vengono localizzate in posti facilmente accessibili

La S.E. deve essere delimitata da una recinzione di un'altezza superiore a 2 metri in modo da consentire l'accesso solo in presenza di personale addetto per evitare conferimenti abusivi e/o furti. Inoltre è opportuno che vi sia la separazione fra l'area riservata all'utenza e quella per i recuperatori. E' necessario prevedere percorsi chiaramente guidati ed utilizzare un codice di colore uniforme per i contenitori, che facilitino l'individuazione dei materiali e limitino conferimenti erronei o abusivi da parte dei singoli utenti.

La zona dedicata al conferimento dei rifiuti pericolosi, degli oli minerali usati, degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, delle batterie, della carta e cartone, deve essere protetta mediante copertura, dagli agenti atmosferici. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta degli oli minerali usati, degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, degli accumulatori al piombo e degli

altri rifiuti liquidi pericolosi, deve avvenire su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare gli sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario. Il deposito di oli minerali usati può essere effettuato in contenitori mobili, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

La progettazione ed il collocamento dei contenitori deve prevedere gli spazi di manovra necessari ai mezzi di raccolta. Il conferimento diretto da parte del pubblico viene facilitato mettendo a disposizione alcuni carrelli a pianale basso, posizionati in prossimità dei posteggi delle autovetture.

6. Obblighi del titolare dell'autorizzazione e del gestore della stazione ecologica

Il titolare dell'autorizzazione della S.E., è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini circa l'esistenza della stessa e le modalità di conferimento in esso praticate.

Tale azione può avvenire mediante semplice affissione di comunicati presso la sede del Comune o mediante volantinaggio da effettuarsi alle utenze, utilizzando sistemi informatici e telematici di comunicazione (sito web, e-mail, ..etc).

Il titolare dell'autorizzazione della S.E., o qualora delegato, il gestore dello stesso, non è assoggettato all'obbligo di tenere il registro di carico/scarico di cui all'art. 12 del DLgs.22/97 mentre è soggetto, ai sensi dell'art.25, comma 5 della L.R.83/00, alla tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di trattamento, recupero o smaltimento, con indicazione di tale destinazione. Il trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dal centro di trasferenza o stazione di trasferimento verso i successivi impianti di trattamento, recupero o smaltimento, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione di cui all'art.15 del DLgs.22/97.

Si evidenzia che i rifiuti liquidi provenienti dalle attività di gestione della S.E., così come i fanghi e gli oli prodotti nell'eventuale impianto di trattamento delle acque di dilavamento ad esso dedicato, devono essere classificati come rifiuti da attività di servizio ai sensi dell'art.7, comma 3, lettera f) del DLgs.22/97. Pertanto, relativamente a tali tipologie di rifiuti, vale sempre l'obbligo dei formulari di trasporto previsti dall'art.15 del DLgs.22/97. Per il trasporto effettuato da soggetti terzi, vige sempre l'obbligo dei formulari.

Il Comune o altro soggetto esplicitamente delegato allo scopo, nella comunicazione annuale alla sezione regionale del catasto rifiuti, fatta ai sensi dell'art. 11, comma 4 del DLgs.22/97 (MUD), deve comprendere anche i dati dei rifiuti urbani raccolti presso le stesse S.E..

7. Rifiuti conferibili

Le tipologie di rifiuti effettivamente conferite presso le S.E. sono strettamente connesse alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, con le quali si devono integrare ed in particolare alle modalità di organizzazione della raccolta differenziata degli stessi, nonché alle destinazioni finali previste. In particolare, le S.E. sono destinate al conferimento delle frazioni di rifiuti urbani la cui raccolta in maniera separata da parte del servizio pubblico risulta non agevole e per le quali anche il cittadino trova conveniente portarle direttamente con mezzo proprio, o tramite servizio su chiamata, ad un centro appositamente attrezzato.

A tal proposito si precisa che il conferimento ad una S.E. delle tipologie di rifiuti urbani putrescibili, o contenenti comunque frazioni putrescibili e classificati con i codici CER 200108, 200301, 200302, 200303, nonché dei rifiuti classificati con il codice CER 191212, costituisce un'eccezione ammissibile solo quando tale necessità sia stata adeguatamente motivata nella richiesta di autorizzazione degli stessi in funzione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei rifiuti e fornendo adeguate garanzie relativamente alle emissioni di odori e contenimento di percolato.

Tutto ciò premesso, in linea generale, sono conferibili presso le S.E. le tipologie di rifiuti individuate dai codici CER e relative descrizioni, come riportati in **Appendice1**.

Relativamente all'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, dovranno essere rispettate le tipologie e le quantità previste dagli appositi Regolamenti comunali di cui all'art. 21, comma 2, del DLgs.22/97. Per i soli "rifiuti sanitari", si rimanda direttamente all'elenco dei rifiuti assimilati, riportato all'art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. n.254/03.

8. Localizzazione e bacino d'utenza

Le S.E. vanno localizzate strategicamente sul territorio posizionandoli il più vicino possibile ai centri abitati in modo da essere facilmente raggiungibili dagli utenti serviti. In particolare, nel caso di S.E. consortili a servizio di più Comuni, gli stessi dovranno essere preferibilmente collocati in posizione baricentrica rispetto ai centri abitati dei diversi Comuni consorziati.

Le S.E. devono rispettare i criteri di localizzazione di cui all'Allegato del PRGR approvato con L.R.83/00 e dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e/o loro programmazione.

La viabilità di collegamento tra le S.E. e le aree urbane da essi servite deve essere adeguata a sostenere la circolazione delle autovetture e dei piccoli automezzi pubblici e privati che vi conferiscono direttamente i rifiuti, nonché dei mezzi pesanti che provvedono al carico del materiale ed al successivo trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento.

Le S.E. andranno realizzate su aree pianeggianti e su terreni con caratteristiche geotecniche medio — buone e, comunque, idonee per sopportare i carichi delle eventuali platee in calcestruzzo realizzate per l'impermeabilizzazione dell'area, nonché dei contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti e degli automezzi pesanti utilizzati per il loro allontanamento dalle stesse.

9. Caratteristiche tecnico – funzionali

9.1 Pavimentazione

La pavimentazione dell'area della S.E. dedicata al conferimento dei rifiuti deve essere realizzata in modo da impedire qualsiasi contaminazione dell'ambiente esterno ed evitare fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersioni accidentali di rifiuti liquidi.

In linea generale dovrà pertanto prevedersi la realizzazione di una platea in calcestruzzo di idoneo spessore che, oltre a costituire un'adeguata impermeabilizzazione dell'area, consentirà il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, nonché di eventuali spanti e colaticci, verso gli appositi pozzetti di raccolta.

A tal fine la citata pavimentazione dovrà essere realizzata con idonee pendenze anche per evitare la formazione di eventuali ristagni d'acqua. Solo in casi del tutto eccezionali, in presenza di tipologie di rifiuti autorizzate per le quali siano da escludere fenomeni di inquinamento connessi alla loro movimentazione, potrà essere prevista la realizzazione di un altro tipo di pavimentazione (ad esempio con materiale inerte granulare rullato) e, comunque, subordinatamente al parere favorevole del Dipartimento Provinciale dell'ARTA territorialmente competente all'istruttoria ed all'approvazione del progetto.

9.2 Contenitori ed aree adibite al conferimento dei rifiuti

I rifiuti solidi non contenenti sostanze potenzialmente pericolose vanno depositati in cassoni scarrabili o in contenitori di idonee caratteristiche tecniche. Qualora la pavimentazione dell'area ad essi destinata non fosse impermeabile, gli stessi dovranno essere a tenuta stagna e dotati di copertura anch'essa a tenuta stagna in modo da impedire il dilavamento dei rifiuti ivi contenuti.

Alcune tipologie di rifiuti solidi, non contenenti sostanze potenzialmente pericolose e non deteriorabili, come ad esempio rifiuti inerti provenienti dalle attività di manutenzione delle utenze domestiche o di giardini e parchi, possono essere depositati in piazzole scoperte impermeabilizzate e dotate di cordoli in calcestruzzo di altezza adeguata al fine di evitare la commistione tra differenti

tipologie di rifiuti; la pavimentazione delle stesse piazzole dovrà inoltre avere pendenze adeguate per il convogliamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate verso la rete di raccolta dedicata. Analoga sistemazione potrà essere prevista anche per i beni durevoli per uso domestico (quali frigoriferi, lavatrici, televisori, etc.).

I rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose ed i rifiuti liquidi, anche non pericolosi, vanno depositati in appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico – fisiche della specifica tipologia di rifiuto, nonché alle caratteristiche di pericolosità dello stesso; i medesimi contenitori devono essere inoltre collocati in aree dotate di idonea copertura che consenta di tenere i rifiuti in essi contenuti al riparo dagli agenti atmosferici. I contenitori destinati al ricevimento di rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose e/o rifiuti liquidi dovranno essere collocati in un bacino di contenimento impermeabile con fondo dotato di idonea pendenza in modo da convogliare eventuali spanti e colaticci verso un apposito pozzetto di raccolta a tenuta stagna di capacità pari ad un terzo della capacità complessiva dei contenitori per rifiuti liquidi, e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi più grande.

In particolare per quanto riguarda la raccolta separata dei Raee, questa deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dimesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. Nella S.E. per i Raee conferiti dalle utenze, è necessario prioritariamente che:

- le apparecchiature non subiscano danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- si evitino lesioni ai circuiti frigoriferi ed alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio in atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer;
- le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B del DLgs.151/05, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, siano mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

In definitiva è necessario che le modalità di gestione dei Raee nelle S.E. siano conformate all'All.3 del DLgs.151/05, per quanto riguarda:

- 1. modalità di raccolta e conferimento;
- 2. gestione dei rifiuti in ingresso:
- 3. criteri per lo stoccaggio dei rifiuti (punti 3.1, 3.2, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13).

I liquidi raccolti dai pozzetti dei bacini di contenimento di cui sopra dovranno essere asportati ed allontanati mediante autobotti verso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del DLgs. 22/97.Si dovrà comunque provvedere all'asportazione ed all'allontanamento delle acque raccolte nei citati pozzetti dopo ogni eventuale fenomeno di dispersione accidentale di rifiuti liquidi.

Qualora nella S.E. sia previsto il conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, gli stessi devono essere raccolti esclusivamente in cassoni a tenuta stagna e dotati di idonea copertura; trattasi infatti di rifiuti che, per loro natura, possono contenere acque di lavaggio delle strade e che pertanto possono rilasciare eluati.

I contenitori e le piazzole di deposito devono essere corredati da apposita cartellonistica esplicativa (diversamente colorata), riportante le tipologie di rifiuti ammessi in modo da facilitare il corretto conferimento delle frazioni differenziate omogenee da parte degli utenti. Si consiglia a tal proposito di riportare per ciascuna tipologia di rifiuto una breve e semplice descrizione dello stesso integrata opportunamente da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia e preferibilmente anche da disegni e schemi di chiara interpretazione.

9.3 Gestione ed eventuale trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Le acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici del centro interessate dal deposito dei rifiuti e potenzialmente soggette alla contaminazione dagli stessi, si prescrivono:

- l'impermeabilizzazione dell'area stessa;
- la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di "prima pioggia" e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca di volano;
- il trattamento delle acque raccolte in situ tramite idoneo sistema o il convogliamento di tale
 acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite
 della rete.

Lo scarico di norma non potrà avvenire sul suolo, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art.29, comma 1, lettera c) del DLgs.152/99 e s.m.i..

La richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia o di dilavamento è presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del DLgs.22/97 alla Regione (Provincia se delegata), nei modi previsti dalla normativa vigente.

Per "acque di prima pioggia" si intendono i primi 40 m³ di acqua per ettaro (ha) della superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno 7 (sette) giorni, restando escluse, da tale computo, le superfici coltivate.

L'impianto di trattamento in loco delle acque di dilavamento, ove previsto, dovrà essere caratterizzato almeno dalle seguenti fasi:

- Decantazione;
- Disoleatura.

Le acque, così depurate, dovranno essere inviate all'apposito pozzetto di ispezione di capacità adeguata al fine di consentire le operazioni di campionamento da parte dell'Autorità di controllo competente. I fanghi e gli oli prodotti all'interno del ciclo di trattamento vanno smaltiti ai sensi del DLgs.22/97.

9.4 Viabilità interna e recinzione perimetrale

Particolare cura dovrà essere posta alla viabilità interna della S.E. ed all'accesso da parte degli utenti ai contenitori ed alle piazzole di deposito; dovranno essere previsti appositi spazi destinati al parcheggio delle autovetture, nonché rampe sopraelevate di dimensioni e caratteristiche tecniche adeguate qualora le stesse possano utilmente agevolare le operazioni di conferimento.

L'intera area della S.E. dovrà essere recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 m e dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive lungo tutto il perimetro al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e favorire il suo inserimento nel paesaggio circostante.

La piantumazione delle essenze dovrà essere eseguita in modo da garantire l'accesso per eventuali manutenzioni della rete e per le potature lungo tutto lo sviluppo della recinzione.

La recinzione dovrà essere eseguita in modo da creare una certa continuità con la base su cui è posta in modo da scongiurare possibilità di intrusioni da parte di animali o persone. L'accesso al centro dovrà essere chiuso con apposito cancello corredato da cartello riportante gli orari di apertura del centro di raccolta.

9.5 Impianti di illuminazione, antincendio, rete idrica di lavaggio e locali di servizio

La S.E. deve essere dotata di un adeguato impianto di illuminazione da lasciare preferibilmente in funzione anche nelle ore di chiusura dello stesso per una sua più facile sorveglianza e per scoraggiare l'accesso da parte di vandali o persone comunque non autorizzate.

Dovranno essere previsti anche un idoneo impianto antincendio conforme alle norme vigenti sulla sicurezza in ambienti pubblici ed una rete idrica dedicata per le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti, nonché delle superfici e dei piazzali del centro.

Deve infine prevedersi la realizzazione di un locale ad uso guardania – ufficio dotato di servizi ed eventuale magazzino.

10. Modalità di gestione

10.1 Apertura al pubblico ed incentivi

La S.E. rappresenta un punto d'incontro tra l'amministrazione pubblica (e relativo gestore del servizio pubblico) ed utenti, entrambi necessari e funzionali al recupero delle risorse contenute nei rifiuti, e pertanto come tale deve essere gestito, curato, pulito ed invitante per il cittadino (presenza di piante ed arredo urbano), nonché pubblicizzato ed eventualmente sponsorizzato.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico della S.E. devono essere stabiliti in funzione delle esigenze degli utenti da essi serviti; a tal fine ne è consigliata l'apertura pomeridiana e l'apertura durante il sabato e/o la domenica. Durante gli orari di apertura al pubblico, inoltre, è consigliata la presenza di almeno due operatori della S.E. al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per garantire un adeguato controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti.

Deve essere valutata la possibilità di far effettuare direttamente all'utenza un conferimento ulteriormente differenziato di rifiuti particolari, quali i rifiuti cartacei, vetrosi e metallici; a titolo esemplificativo, nel caso del rifiuto cartaceo, occorre valutare la possibilità di far conferire separatamente i cartoni ed i quotidiani dal resto della carta mista; ciò allo scopo di favorirne il successivo recupero, anche in considerazione del maggior valore di particolari flussi di rifiuti.

E' auspicabile la previsione di "forme di certificazione" dei rifiuti conferiti dall'utenza, ai fini dello scorporo dalla tariffa per la gestione dei rifiuti (es. card, ..etc).

La S.E. può costituire un punto di distribuzione dei materiali e delle attrezzature utilizzabili dall'utente per la raccolta differenziata in ambito domestico o assimilato (bidoncini, sacchi, composter, materiale informativo, ..etc), avendo la stessa anche finalità didattiche ed informative per l'utenza, è bene che vi sia anche materiale specifico da distribuire, come: cartelli e manifesti esplicativi, diagrammi e schemi a blocchi dei processi di recupero che il rifiuto conferito subisce al fine di divenire nuovamente utile.

E' opportuno valutare modalità di gestione che prevedano il coinvolgimento delle forme di associazionismo locale ed inoltre attivare forme di incentivazione che invoglino l'utenza a conferire i rifiuti in modo differenziato.

10.2 Gestione dei rifiuti conferiti presso la S.E.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero e/o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati dovranno necessariamente avvenire al di fuori degli orari di apertura della S.E. alle utenze servite; tale prescrizione si estende a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettro – meccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza.

Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferiti presso la S.E. devono essere commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima autorizzata; in ogni caso l'allontanamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal "Regolamento comunale" di cui all'art.21 del DLgs. 22/97. In ogni caso è necessario che, limitatamente ai rifiuti con caratteristiche di putrescibilità, la frequenza di prelievo sia tale da minimizzare quanto più possibile la comparsa di odori e pertanto, questa dovrà essere più elevata durante il periodo estivo. In particolare sarebbe opportuno prevedere di prelevare tali tipologie di rifiuti al mattino e comunque almeno ogni 48 ore.

La S.E. è destinata al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani e di quelli assimilati. Tuttavia, sulla base delle esperienze maturate, è opportuno prevedere all'interno della S.E. un cassone destinato al conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio.

Particolare cura dovrà essere posta relativamente alle operazioni di conferimento e di movimentazione all'interno del centro dei Beni Durevoli (BB.DD) per uso domestico in modo da evitare la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose in essi contenuti; in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale e che non siano impilati gli uni sugli altri. Si evidenzia inoltre che, in linea generale, va limitata la movimentazione di tali tipologie di rifiuti ed in ogni caso non deve essere consentita la loro movimentazione mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe rompere gli stessi beni durevoli. In ogni caso le attività di raccolta e conferimento, la gestione dei rifiuti in ingresso ed i criteri per lo stoccaggio dei BB.DD., devono avvenire in conformità con le modalità similari di cui all'Allegato 3, punti 1, 2 e 3 del DLgs.151/05.

Sono consentite sui rifiuti conferiti presso la S.E., operazioni di solo "adeguamento volumetrico" per singolo codice CER (es. frazioni di carta, cartone, plastica, alluminio).

Sono altresì consentite, quando appositamente previste, operazioni di ulteriore cernita e selezione delle frazioni differenziate dei rifiuti, nonché operazioni di imballaggio degli stessi al fine di ottimizzare il successivo trasporto ai successivi impianti di recupero e/o smaltimento.

Sono escluse, invece, tutte le operazioni che modificano la natura del rifiuto, ovvero la sua composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER.

Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere annotate su un apposito registro riportante almeno la data ed una breve descrizione dell'intervento effettuato con l'indicazione dell'eventuale pezzo riparato o sostituito. Rientrano in questa categoria anche le operazioni di manutenzione dell'eventuale impianto di trattamento reflui realizzato a servizio della S.E.

10.3 Referente tecnico e mansioni del personale in servizio presso la S.E.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà nominare un "referente tecnico" per la S.E. con le seguenti funzioni:

- coordinamento tecnico ed amministrativo dell'attività della S.E., in conformità alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione ed alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;
- verifica della formazione del personale operativo all'interno della S.E..

In particolare, il personale di cui sopra dovrà essere opportunamente formato in modo da svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni:

- riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti e delle ditte al fine di accertare
 l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati da parte del territorio di competenza;
- assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni utili alla corretta gestione degli stessi rifiuti all'interno della S.E.; in particolare si dovrà porre particolare cura nell'indicare il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti altri materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
- aggiornare il registro di cui all'art.25, comma 5, della L.R.83/00, da compilarsi settimanalmente secondo le modalità dallo stesso previste;
- coordinarsi con gli operatori del servizio pubblico di raccolta o i trasportatori terzi autorizzati nelle attività di presa in carico dei rifiuti per il loro trasporto negli impianti di recupero e/o smaltimento;
- provvedere alla pulizia della S.E. ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori di raccolta dei rifiuti, nonché della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale stesso della S.E.;

- provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria;
- aggiornare il "registro di manutenzione straordinaria" della S.E. come precedentemente definito, nonché, qualora previsto, conservare gli eventuali formulari di trasporto previsti dall'art.15 del DLgs.22/97.

APPENDICE 1

Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso le stazioni ecologiche Direttiva 9 aprile 2002

TIPO RIFIUTO	CER	DEFINIZIONE	DESCRIZIONE	NOTE
		an and a second		
		SCARTI DI CUCINA		
Frazione			Materiale organico	
Organica dei		Rifiuti biodegradabili	putrescibile ad alto	
Rifiuti Urbani	200108	di cucine e mense	tasso di umidità	
(FORSU)			proveniente dalla	
			raccolta differenziata	
			dei rifiuti urbani e	
			costituito da residui	
			alimentari materiali	
			ovvero da scarti di	
			cucina	
Oli vegetali e			Oli esausti e grassi	
Animali	200125	Oli e grassi	provenienti da mense	
1 1		commestibili	e cucine domestiche o	
			di ristorazione	

FRAZIONI SECCHE RECUPERABILI

Multimateriale	150106	Imballaggi in materiali misti	Raccolte differenziate Multimateriale	Si utilizza quando gli imballaggi vengono raccolti e avviati insieme ad un impianto di selezione o di recupero
Carta e Cartone	150101	Imballaggi in carta e Cartone	Carta e cartone che costituiscono imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo contenitori della pasta, biscotti e altri alimenti	Nel caso in cui il flusso di raccolta degli imballaggi in carta non sia diverso dall'altra carta (giornali) si usa il codice del materiale prevalente ovvero il 200101. Il 150101 si utilizza quando sono attivate raccolte specifiche da utenze commerciali
	200101	Carta e cartone	Carta diversa dagli imballaggi tipo carta di giornale	
Vetro	150107	Imballaggi in vetro	Vetro che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo vasi e bottiglie	Nel caso delle attuali raccolte differenziate dei RU si usa il codice per gli imballaggi 150107. Il codice 200102 si utilizza solo nel caso di specifiche raccolte separate (non obbhigatorie) di vetro diverso dagli imballaggi
	200102	Vetro	Vetro diverso dagli imballaggi tipo oggetti e lastre di vetro	

	T	T 1 11	The state of the s	
Plastica	150102	Imballaggi in plastica	Plastica che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo contenitori per liquidi e altro materiale alimentare	Nel caso delle attuali RD dei RU si usa il CER per gli imballaggi 150102. Il CER 200139 si utilizza solo nel caso di specifiche raccolte separate (non obbligatorie) di plastica diversa dagli imballaggi
	200139	Plastica	Plastica diversa dagli imballaggi tipo oggetti in plastica da giardino, giocattoli	
Lattine in alluminio o banda stagnata	150104	Imballaggi metallici	Imballaggi oggetto di raccolta differenziata tipo lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata	
Ferrosi	200140	Metallo	Altri oggetti in metallo diverso dagli imballaggi tipo reti in ferro	
Legno	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	Legno che non contiene sostanze ritenute pericolose compreso quello che costituisce il mobilio	Nel caso siano attivate RD specifiche per questi materiali
	200137*	Legno contenente sostanze pericolose	Legno che contiene sostanze ritenute pericolose (es. catrami, solventi)	
Imballaggi in legno	150103	Imballaggi in legno	Legno che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo cassette per ortaggi e frutta	
Indumenti usati	200110	Abbigliament o	Indumenti usati tipo abiti, scarpe	Nel caso delle RD attualmente attivate da Associazioni si usa questo codice
Altri prodotti tessili diversi dall'indumento usato	200111	Prodotti tessili	Stracci	Nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche per questi materiali
	150109	Imballaggi in materia tessile	Tipo sacchi in iuta, cotone	
Imballaggi compositi	150105	Imballaggi compositi	Oggetto di raccolta differenziata (esempio tetrapak)	

RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

The contract of	1	THE THEOMETRANTIE BEN		
Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria	200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Solo nel caso in cui le apparecchiature contengono il CFC	Nel caso delle attuali RD dei RU si usa il codice 200123*
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	Qualora non contengano CFC perché di nuova generazione	
Televisori, computer, stampanti	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	Normalmente questo tipo di apparecchiatura elettronica viene codificata con questo codice	Nel caso delle attuali RD dei RU si usa il codice 200135*

	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	Solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura elettronica non contenga delle sostanze pericolose	
Lavatrici, lavastoviglie ed altre apparecchiature Fuori uso non contenenti componenti pericolosi	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi schede elettroniche	Solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura elettrica contenga delle sostanze pericolose tipo condensatori al PCB (situazione molto rara e da verificarsi solo in sede di recupero)	
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	Solo nel caso in cui questo tipo di apparecchiatura elettronica non contenga delle sostanze pericolose	
Altri rifiuti ingombranti eterogenei	200307	Rifiuti ingombranti	Quando si tratta di rifiuti ingombranti eterogenei per i quali non sia individuabile un materiale prevalente e che non rientra nelle categorie precedenti	
Pñeumatici usati	160103	Pneumatici usati (PFU)		Anche se di provenienza urbana

·		RIFIUTI PARTICOLA	RI	
Cartucce esaurite e toner	150102	Imballaggio in plastica	Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi: non contenente sostanze pericolose	
	150106 150110*	Imballaggi in più materiali Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze	Come sopra ma: contenente sostanze pericolose	
Contenitori etichettati "T" o "F"	150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori vuoti che contenevano vernici, acidi, ed altre sostanze pericolose	Si utilizza per le RD attualmente attivate
Vernici, inchiostri adesivi	200127*	Vernici,inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		
	200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127		Non sono in genere di provenienza domestica si utilizzano solo nel caso siano attivate raccolte

			1	differenziate specifiche
Solventi	200113*	Solventi		
Acidi	200114*	Acidi		
Rifiuti alcalini	200115*	Sostanze alcaline		
	200129*	Detergenti contenenti		
Detergenti		sostanze pericolose		
_	200130	Detergenti diversi da quelli di		
		cui alla voce 200129		
Prodotti fotochimici	200117*	Prodotti fotochimici		
Medicinali scaduti	200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131		Per le attuali raccolte si utilizza il codice 200132. L'altro codice si utilizza solo nel raro caso in cui sia stata attivata una raccolta specifica per questo tipo di medicinali
	200131*	Medicinali citotossici e	Medicinali tipo	
		citostatici	chemioterapici	
Pesticidi	200119*	Pesticidi		Non sono in genere di provenienza domestica si utilizzano solo nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche
Pile e batterie	200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Pile e batterie al piombo, al nichel- cadmio, contenenti mercurio	Per le attuali raccolte si utilizza il codice 200133* in quanto prevale la forma mista
	200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133		
Tubi al neon	200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		Non sono in genere di provenienza domestica si utilizzano solo nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche
Aerosol	160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		, the same special same
Accumulatori al Piombo	200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601	Accumulatori al piombo tipo batterie d'auto	Nel caso siano attivate raccolte differenziate specifiche per questi materiali
Oli minerali	200126*	Oli e grassi diversi da quelli commestibili	Tipo oli esausti da motore, trasmissioni e ingranaggi, contenenti composti organici non clorurati	
	130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati		
Rifiuti inerti	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose	Rifiuti da C&D, provenienti da piccole manutenzioni domestiche	

RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)

Residui verdi	200201	Rifiuti biodegradabili	Rifiuto Urbano, proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e privato, incluso il rifiuto proveniente dai cimiteri, costituito da sfalci, foglie, potature, piante intere e ceppi
Terreno e rocce	200202	Тетга е госсе	
Altri rifiuti non		Altri rifiuti non	
compostabili	200203	biodegradabili	

ALTRI RIFIUTI URBANI

			R U formato dalla	
Rifiutí urbani misti	200301		frazione residua delle	
Killub urbani mish	200301			
			RD, comprensiva	
			anche di frazioni	
		Rifiuti urbani non	ingombranti non	
		differenziati	destinate a recupero,	
			dei rifiuti mercatali	
			misti non	
			biodegradabili e	
			costituito da un	
			aggregato eterogeneo	
			di diversi materiali	
			con caratteristiche	
			merceologiche	
			dipendenti dal tipo e	
			dall'entità delle RD	
			attuate.	
			Rifiuti misti dei	
Rifiuti di mercati	200302	Rifiuti di mercati	mercati ortofrutticoli	
			contenenti scarti	
			vegetali, cassette in	
			legno	
		Residui della pulizia	Rifiuto urbano	
Residui della pulizia		stradale	derivante dall'attività	
stradale			di pulizia e	
			spazzamento di strade	
	200303		e aree pubbliche,	
			strade e aree private	
			comunque soggette a	
			uso pubblico, spiagge	
			marittime e lacuali,	
			rive dei corsi d'acqua	

Rifiuti da vagliatura		Altri rifiuti prodotti	Sovvallo derivante	Rimane comunque
meccanica del rifiuto		dal trattamento	dalla selezione	rifiuto urbano
indifferenziato e		meccanico dei rifiuti,	meccanica dei rifiuti	
scarti del	191212	diversi da quelli	urbani e scarti della	
multimateriale		191211	selezione dal	
			multimateriale da RD	
1			{	\

^{(*} rifiuto pericoloso, se di provenienza non domestica)

APPENDICE 2

Elenco e descrizione della documentazione da allegare alla domanda di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art.25 della L.R.83/00.

1. Relazione tecnica

Tale relazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- Motivazioni relative alla scelta del sito con riferimento ai criteri di localizzazione previsti dalle presenti linee guida;
- Individuazione del bacino di utenza con indicazione del Comune o dei Comuni serviti e della popolazione interessata per ciascuno di essi;
- Tipologie di rifiuti per le quali si chiede l'autorizzazione al conferimento, individuate dai codici CER e relative descrizioni;
- Dati dimensionali relativi a: superficie occupata dall'intera S.E ed, in particolare, allesuperfici delle zone adibite al deposito dei rifiuti; capacità (mc) dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti distinte per le singole tipologie degli stessi; superfici e volumi dei bacini di contenimento;
- Criteri di suddivisione dell'area dell'intera S.E. con l'individuazione delle diverse zone destinate al conferimento dei rifiuti e delle zone destinate a parcheggio e a locali ed uffici a servizio del centro;
- Descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali della S.E. con riferimento ai requisiti costruttivi delle pavimentazioni, dei bacini di contenimento, dei contenitori destinati al conferimento delle singole tipologie di rifiuti e delle reti di raccolta delle acque;
- Descrizione della recinzione perimetrale e delle misure di mitigazione della S.E. dal punto di vista dell'impatto visivo con l'indicazione delle essenze arbustive utilizzate a tal fine:
- Descrizione delle modalità di gestione della S.E. con l'indicazione delle modalità di apertura al pubblico e con riferimento alle modalità di svolgimento delle operazioni di carico/scarico dei rifiuti, delle operazioni di pulizia e di manutenzione del centro, nonché delle attività di formazione del personale.

2. Tavole grafiche

a. Corografía in scala 1:25.000;

- b. Inquadramento dell'area su estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
- c. Estratto catastale;
- d. Estratto P.R.G. vigente;
- e. Una o più planimetrie in scala adeguata dalle quali risultino riconoscibili:
 - · Viabilità interna, accessi al centro, aree destinate a parcheggio;
 - · Individuazione delle aree destinate ad uffici e locali di servizio;
 - Individuazione delle aree di deposito scoperte e dei bacini di contenimento;
 - Posizionamento dei contenitori con indicazione delle specifiche tipologie di rifiuti conferibili;
 - · Recinzione perimetrale e piantumazione;
 - Rete di raccolta delle acque di dilavamento con i relativi manufatti (quali caditoie e pozzetti);
 - Rete idrica dedicata alle operazioni di lavaggio e pulizia con relative prese e manufatti;
 - · Impianto antincendio;
 - · Impianto di illuminazione.
- 3. Copia del provvedimento comunale di approvazione del progetto.
- 4. Certificato di destinazione urbanistica in carta semplice.
- 5. Dichiarazione relativa alla disponibilità dell'area.
- 6. Elenco di eventuali vincoli di natura paesaggistico ambientale e idrogeologica.

18. 13. 02. 2006

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 132:

Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al DLgs. 22/97. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 1387 del 29.12.04.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

Si è riscontrata la necessità di aggiornare le disposizioni ed i relativi atti amministrativi adottati in materia di criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, in relazione a nuove normative entrate in vigore (DLgs.133/05) ed a problematiche createsi in sede di prima applicazione degli stessi;

Visti

Il DLgs 5 Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio";

L'art. 20 della L.R. 28/04/2000, n. 83 avente ad oggetto: "Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti";

Il DLgs 13 Gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Il D.M. 03.08.2005, recante: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Richiamata

La DGR n. 1198 del 10.12.03 "L.R. 28.04.2000, n. 83. Art. 20. Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie

da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del DLgs. 22/97, art. 27 e 28, del DLgs. 99/92, del DLgs. 36/03 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti';

Considerato che

Con DGR n. 1387 del 29.12.04 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 22/97, del DLgs. 36/03 e della L.R. 83/00, art. 25", sono state approvate le direttive per la determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 36/03 e della L.R. 83/00;

L'Allegato A, art. 2, della DGR n. 1387/04, che stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere costituite nei seguenti modi:

- per la fase dell'esercizio degli impianti:
 - a) con deposito cauzionale;
 - b) con polizza fideiussoria che può essere stipulata mediante una delle modalità previste dall'art.1 della legge 10.06.82,
 n. 384, ovvero mediante fideiussione bancaria o mediante polizza fideiussoria assicurativa;
- per la fase di realizzazione degli impianti è prevista la stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto;

L'Allegato A, art. 7, lett. b), della DGR n. 1387/04, stabilisce che la durata della garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura della discarica deve essere pari a 30 anni;

In merito alle disposizioni di cui all'Allegato A, art. 7, lett. b), della DGR n.

1387/04, le aziende pubbliche e private titolari di autorizzazioni regionali alla gestione delle discariche hanno rappresentato l'impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica, nelle forme previste dalla legge n. 348/82 e per la durata di 30 anni, in quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora preparato a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;

Preso atto

Per i motivi sopra esposti, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il rischio per gli organi competenti di non poter rilasciare le necessarie autorizzazioni all'esercizio delle attività di smaltimento di rifiuti tramite l'utilizzo delle discariche:

Che tali difficoltà sono state più volte segnalate al Governo, nell'ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell'ambito della revisione del DLgs. 36/03, al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità rispetto a quelle previste dalla legge n. 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero: "mediante idonea garanzia equivalente";

Considerato che

Nonostante le assicurazioni in tal senso formulate dal Ministero delle Politiche Comunitarie che prevedeva la possibilità di intervenire con disposizioni integrative e correttive al DLgs. 36/03, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 31.10.2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), con la cui delega è stata recepita la direttiva 1999/31/CE, non è stata ancora trovata una soluzione a tale problema, mettendo in difficoltà le autorità competenti gravi all'autorizzazione, impossibilitate ad essere garantite per una durata trentennale, con riferimento al periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica;

Alcune Regioni e Province hanno accettato, per la gestione successiva alla chiusura delle discariche, garanzie finanziarie secondo piani quinquennali rinnovabili;

E' stato richiesto al Governo di mettere gli Enti competenti nelle condizioni di rispettare la norma, mediante l'assunzione di un provvedimento normativo adeguato;

Ritenuto di

Assumere, in attesa degli opportuni adeguamenti della normativa nazionale, un provvedimento che consenta di evitare la chiusura degli impianti esistenti, con conseguente interruzione anche di un servizio di pubblica utilità;

Prevedere la possibilità da parte della Regione Abruzzo di accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica riferite all'intero periodo di 30 anni, come previsto dall'art. 14 del DLgs. 36/03, anche secondo piani quinquennali, purchè rinnovabili;

Stabilire che tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

Valutate

Le difficoltà operative riscontratesi in fase di applicazione della predetta DGR n. 1387/04, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie riguardanti la gestione post-chiusura degli impianti di discarica per rifiuti inerti (art. 4, comma 1 del DLgs. 36/03);

La possibilità, prevista dall'art. 14, comma 6 del DLgs. 36/03, di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica per rifiuti inerti per il periodo di postchiusura, sulla base della valutazione del basso rischio ambientale specifico dell'impianto;

Altresì, le difficoltà operative verificatesi in riferimento all'applicazione degli importi stabiliti dalla DGR n. 1387/04, Allegato A, per le discariche e per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Ritenuto

Di dover procedere ad una variazione dei predetti importi delle garanzie finanziarie stabiliti nella DGR n.1387/04, Allegato A, per le discariche e per gli impianti di smaltimento e recupero;

Di dover prevedere per gli impianti mobili la possibilità di richiedere la presentazione di garanzie finanziarie nei casi in cui la normativa vigente lo preveda, per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, a favore dell'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione:

Di dover stabilire la prestazione delle garanzie finanziarie per l'immagazzinamento dei rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT;

Di dover prevedere la prestazione di garanzie finanziarie per l'avvio delle attività di coincenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs.22/97, in attuazione dell'art. 21, comma 4 del DLgs 11 Maggio 2005, n. 133;

Di dover prevedere l'esonero per gli impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di frazioni lignocellulosiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (art. 25 della L.R.83/00) e per la produzione di compost, purché di potenzialità inferiore a 1000 t/a;

Dato atto che

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alle legittimità del presente provvedimento;

Visti

Il DLgs 5 Febbraio 1997, n. 22;

Il DLgs 13 Gennaio 2003, n. 36;

La L.R. 28/04/2000, n. 83

La legge n. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate integralmente:

Di stabilire che

Le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche riferite all'intero periodo di 30 anni, come previsto dall'art 14 del DLgs. 36/03, possono essere prestate secondo piani quinquennali rinnovabili;

Le garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, nel momento in cui il mercato finanziario renda disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

Qualora intervenissero modifiche all'art. 14 del DLgs. 36/03, riguardo forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle previste dall'art. 1 della legge n. 348/82, le garanzie finanziarie già prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica, dovranno essere sostituite secondo le forme previste dalle disposizioni vigenti;

L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Regione, previa verifica degli stati di avanzamento, presentati dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, comprovanti la riduzione del rischio ambientale derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas e dal monitoraggio delle acque di falda;

Per le discariche di rifiuti inerti, di eliminare la prestazione delle garanzie finanziarie, in correlazione con l'art. 14, comma 6 del DLgs. 36/03, per il periodo di post-chiusura, sulla base della valutazione dell'esiguo rischio ambientale specifico dell'impianto;

L'esonero della prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di frazioni lignocellulosiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (art. 25 della L.R. 83/00) e per la produzione di compost, purché di potenzialità inferiore a 1000 t/a, sulla base della valutazione dell'esiguo rischio ambientale specifico dell'impianto;

Siano dovute la prestazione di garanzie finanziarie per l'avvio delle attività di coincenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs. 22/97, in attuazione dell'art. 21, comma 4 del DLgs 11 Maggio 2005, n. 133;

Per l'ampliamento delle discariche esistenti, nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi allo stesso, coincidano con quelli riferiti all'impianto autorizzato, le garanzie finanziarie devono essere prestate su tutto il volume della discarica (volume già autorizzato compreso l'ampliamento);

Per gli impianti mobili, nei casi in cui la normativa vigente preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, la presentazione di garanzie finanziarie all'Autorità competente a ricevere la relativa comunicazione, le stesse devono essere presentate ed accettate prima dell'inizio della campagna di attività;

Di approvare

I criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 22/97, del DLgs. 36/03 ed dell'art. 25 della L.R. 83/00, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della stessa;

I valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante della stessa;

Lo schema di fideiussione assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, quale parte integrante;

Di revocare

La DGR n. 1387 del 29.12.04 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs. 22/97, del DLgs. 36/03 e della L.R.83/00, art. 25";


Di prescrivere che

Tutti i soggetti titolari di autorizzazioni regionali concernenti la gestione dei rifiuti ottemperino a quanto disposto con il presente provvedimento nel termine di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul *B.U.R.A.*;

Di disporre

La pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue Allegato





ALLEGATO A

Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli articoli 27, 28 e 46 del DLgs.22/97, del DLgs.36/03 e dell'art.25 della L.R.83/00.

Art. 1 - Campo di applicazione

Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli Allegati B e C del DLgs.22/97, rilasciate ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo decreto. Non ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le operazioni di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs.22/97.

Tale direttiva si applica nell'attesa della emanazione delle direttive ministeriali.

Art. 2 - Modalità di prestazione nella fase di esercizio

Relativamente alla fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti o di gestione e/o post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le sottoindicate modalità:

- a) Deposito cauzionale che prevede il versamento presso un Istituto di Credito di una somma vincolata per il periodo prescritto a favore della Regione Abruzzo;
- Polizza fideiussoria che potrà essere stipulata mediante una delle modalità previste dall'art.1 della Legge 10.06.82, n.384, ovvero
 - 1) mediante fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito;
 - 2) mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. 449/59 e successive modifiche, che abbiano realmente esercitato, nell'ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

Art. 3 - Modalità di prestazione nella fase di realizzazione

Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all'atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, sarà prescritta la stipula di una polizza assicurativa a copertura da eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto. Si precisa che una volta terminata la fase di costruzione dell'impianto, eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa.

Art. 4 - Termini di presentazione

La garanzia finanziaria deve essere prestata a favore della Regione entro e non oltre i termini stabiliti nel provvedimento autorizzatorio.

Inoltre, i soggetti già titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare, se necessario, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

Art. 5 - Caratteristiche generali

5.1 Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche

La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 e R13) la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.



La garanzia finanziaria deve essere prestata per l'avvio delle attività di coincenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del DLgs.22/97, in attuazione dell'art.21, comma 4 del DLgs 11 Maggio 2005, n.133.

E' previsto l'esonero della garanzia finanziaria per gli impianti di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di frazioni lignocellulosiche derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (art.25 della L.R.83/00) e per la produzione di compost, purché di potenzialità inferiore a 1000 t/a.

In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alla potenzialità annua complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai rifiuti pericolosi.

5.2 Discariche

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate le seguenti garanzie finanziarie:

- garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area;
- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.

5.3 Impianti di sperimentazione e ricerca

I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura da eventuali danni causati a terzi.

5.4 Impianti con rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT

La garanzie finanziaria deve essere prestata per l'immagazzinamento dei rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT;

Art. 6 - Durata

a) Per tutti gli impianti, eccetto le discariche.

La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

b) Per le discariche

La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs n. 36/03.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

Per le discariche in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento:

 la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola sul volume ancora da utilizzare, alla predetta data di adozione del presente provvedimento, del lotto in esercizio.



Nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data di adozione del presente provvedimento, l'80% della capacità autorizzata, l'ammontare della garanzia, calcolato secondo le modalità previste, è ridotto nella misura del 40%:

- la garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura si calcola sul volume complessivo del lotto in esercizio alla data del 27/03/03;
- il termine di 90 giorni di cui al precedente punto decorre dalla data di rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi del D.Lgs n. 36/03. Fino alla scadenza di tale termine, l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo vigente;
- per le discariche in esercizio alla data del 27/03/03, ma che hanno effettuato la chiusura nel periodo compreso tra il 27/03/03 e la data di adozione del presente provvedimento, la garanzia finanziaria deve essere presentata solo per la gestione successiva alla chiusura.

Per le discariche esaurite, ovvero per singoli lotti già esauriti, non è richiesta la presentazione relativa alla gestione successiva alla chiusura.

Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei conferimenti entro e non oltre il 27 Marzo 2003.



ALLEGATO B

Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie

Operazioni di smaltimento		importi garanzie	garanzia minima		
Deposito o raggruppame	capacità massima	X	175,00 euro/ton rifiuti perícolosi		
preliminare (Op. D13, D1	istantanea stoccaggio	^	98,00 euro/ton rifiuti non pericolosi	21.000 euro	
promisinare (op. 516, 5	.0)	istantanea stoccaggio		30,00 edio/ton finati from personosi	14.000 euro
Incenerimento (Op. D10,	. D11) e	potenzialità annua	Х	14,00 euro/ton rifiuti pericolosi	210.000 eur
attività di coincenerimen			10,00 euro/ton rifiuti non pericolosi	158.000 eur	
di cui alle procedure ai s				10,00 carotor that for pericolosi	138.000 eur
e 33 D.Lgs 22/97	onor art. O				ľ
0 00 D.Lg0 ZL/0/		<u> </u>			
Discarica	rif. Inerti	capacità complessiva	Х	5,00 euro addizion. 0,50 X superficie area	
Op. D1, D5, D12		discarica in mc		and	
	rif. Non	capacità complessiva	X	15,00 euro addizion. 1,25 x superficie area	-
		discarica in mc	^	10,00 curo addizion. 1,23 x supernole area	
	rif.	capacità complessiva	X	60,00 euro addizion. 4,50 x superficie area	-
	I	discarica in mc	^	oo,oo euro addizion. 4,50 x supernue area	
	pericolosi	discarica iii inc			
Gestione post				3,990,000	
chiusura discarica					
	rifiuti non	capacità complessiva			
		discarica in mc			
	po.1001001	< = 100.000 mc	Х	5,00 euro	İ
		capacità complessiva		0,00 0410	+
		discarica in mc			
		>100.000 < = 500.000		500.000 + (Cd - 100.000) x4,50	
		capacità complessiva		300.000 F (Cd - 100.000) X4,30	-
		discarica in mc			
		>500.000 mc		3 330 000±(Cd E00 000) v E 60	
	rifiuti	capacità complessiva		3.220.000+(Cd-500.000) x 5,60	4
		discarica in mc			
	penediosi	<=100.000 mc	Х	7.70 0	
				7,70 euro	-
		capacità complessiva discarica in mc			
		> 100.000 mc		770 000 00 1/04 400 000) 7 00	
		> 100.000 mc		770.000,00 +(Cd -100.000) x 7,00	
Op. D2, D3, D4, D6,	rifiuti	potenzialità annua	X	12.50 euro/ton	84.000 euro
D7, D8, D9, D14	pericolosi	l '			1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	potenzialità annua		8,40 euro/ton	52.500 euro
		potenzialità annua		5,10 5010,1011	32.300 edio
Messa in riserva	rifiuti	capacità massima			
Op. R13	pericolosi	istantanea stoccaggio	Х	210 euro/ton	25.000 euro
		capacità massima			1-3,000 0010
		istantanea stoccaggio	X	98 euro/ton	14.000 euro



D	1.5 /	T			
Recupero energetico	rifiuti	potenzialità annua			
Op. RI	pericolosi		X	14 euro/ton	210.000 euro
	1	potenzialità annua			
	pericolosi	impianto			
			X	7 euro/ton	
Bagunara coctanza arabi	iaa nar	notangialità annua			
Recupero sostanza organ		potenzialità annua	v	0.50	
produzione compost con		impianto	Х	3,50 euro/ton	35.000 euro
indicate negli All. alla L. 7	48/84				
Op. R3					
Impianti di compostaggio	per -:				
trattamento rifiuti di frazio					
lignicellulosiche di potenz	ialita				
superiore a 1000 t/a	Lee v				
Altri recuperi	rifuti	potenzialità annua	.,		
Op. da R2 a R9, R11,	pericolosi	impianto	X	10,50 euro/ton	70.000 euro
R12	1.0 11				
	i	potenzialità annua			
	pericolosi	impianto	X	8,40 euro/ton	52.500 euro
Ripristino					
ambientale op. R10		7,00 euro x entità			
		complessiva intervente	+ 1,40	x superficie	
Centri di raccolta per					
la messa in	potenzialità				
sicurezza, demolizione	impianto	X	5,00 euro aggiungendo		
recupero materiali	superficie			}	
rottamazione veicoli		impianto	X	15,00 euro	
a motore					
Impianti mobili		280.000 euro			
smaltimento e					
recupero rifiuti		1170			
Impianti mobili		140.000 euro			
smaltimento e					
recupero rifiuti inerti					
Immagazzinamento					
				ntitativo globale di rifiuti presenti	
nell'impianto di incenerime	ento e deve e	ssere calcolato moltipli	icando li	a somma della capacità	
massima di immagazzinar	mento e delle	capacità dei sistemi di	conten	imento costituenti l'impianto	
stesso per:					
1,50 euro per rifiuti pericol	osi contener	ti PCB o PCT con p.p.r	n.ugual	e o > 500	
0,75 euro al kg per rifiuti p	ericolosi con	tenenti PCB o PCT cor	p.p.m.	<500	
0,25 euro al kg per rifiuti c	ontenenti PC	B o PCT con concentr	azione li	mite inferiore a 25 p.p.m.	
0,25 euro al kg per rifiuti p	ericolosi				
0,20 euro al kg per rifiuti s	peciali non p	ericolosi			
0,10 euro per rifiuti urbani					
		0.000 euro			



ALLEGATO C

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso che:

- che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di euro....., da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fideiussoria/fideiussione bancaria;
- 4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
- 5. che è denominato Ente garantito la Regione Abruzzo;

tutto ciò premesso:

la	Società	di	assicuraz	ioni		(in	seguito	denominata	Società),	domiciliata
in		./la	Banca -	Agenzia	di Cre	dito (in segui	to denominata	Società),	domiciliata
in		., co	n la presen	ite polizza	, alle co	ndizio	ni che se	guono, nonché	ai sensi e p	er gli effetti
di c	ui all'art.	1936	s e seguent	i del codi	ce civil	e, si c	ostituisce	e fideiussore d	el contraent	e – il quale
acc	etta per sé	, i p	ropri succe	ssori ed a	venti ca	usa, d	ichiarand	osi con questi	solidalment	e tenuto per
le c	bbligazio	ni de	erivanti da	l presente	contrat	to - a	favore d	lell'Ente garan	tito fino a	concorrenza
dell	importo:	mas	simo di eu	ro	, a	garai	izia della	e obbligazioni	derivanti d	all'esercizio
dell	`attività a	utori	zzata, a co	pertura de	lle spes	e deri	zanti da e	eventuali opera	zioni di sm	altimento di
rifiu	iti, compre	esa l	a bonifica e	ed il ripris	tino am	biental	e.	_		
rifiı	iti, compre	esa l	a bonifica e	ed il ripris	tino aml	biental	e.			

La presente polizza ha durata di anni...... a partire dal......con scadenza......

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1

(Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.



Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

La società/Banca - Agenzia di Credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 (Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca- Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione regionale n..... del......, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c. la società/Banca – agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società/Banca-Agenzia di credito rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 (Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.



Art. 7

(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società/Banca – Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8

(Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA'

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.02.2006, n. 133:

D.G.R. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni: "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali". Modifica all. B – punto 3 – lett. i.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione del documento "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali":

Visto l'allegato B, che individua le categorie di opere, che se non ricadenti in aree naturali protette sono assoggettate a procedura di verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 del DPR 12 Aprile 1996 nel testo in vigore, e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D dello stesso decreto;

Visto in particolare il punto 3 – lett. i che nel testo in vigore testualmente recita:

"Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 10 MW";

Considerato che negli ultimi anni nella Regione Abruzzo, si è sviluppato un crescente interesse per l'energia eolica, concretizzatosi con un considerevole aumento delle proposte di intervento:

Considerato che si è potuto verificare, in alcuni casi, come gli interventi sotto la soglia di 10 MW (5 pale) non situati in area protetta, di fatto evitano qualsiasi verifica ambientale;

Considerato che sì ritiene, invece, utile e necessario garantire un controllo del territorio regionale interessato da questo tipo di interventi;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'All. B-p.to 3-lett. i, relativo agli impianti eolici, eliminando la soglia dei 10 MW:

Dato Atto che il Direttore dell'Area Parchi, Territorio. Ambiente, Energia, ha attestato la legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di modificare, per le motivazioni in premessa, il documento "Criteri ed indennizzi in materia di procedure ambientali", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni, riscrivendo integralmente il comma i del p.to 3 dell'allegato B nel seguente testo: "Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento";

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Di dare mandato al Direttore dell'Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per la pubblicazione del testo coordinato del documento "Criteri ed indennizzi in materia di procedure ambientali" (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni) sul sito internet della Regione Abruzzo http://territorio.regione.abruzzo.it/sra/.


AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudichevole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.





DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila Tel. 0862/3631 - 364662 - 364690 -364660 - Fax 364665 Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail:bura@regione.abruzzo.it